

SINTESI delle
Deliberazioni della Giunta comunale 373 del
14/06/2016 (i.e.), n. 428 del 12/07/2016 (i.e.) e 569 del
04/10/2016 (i.e.) e 648 del 03/11/2016 (i.e.)

Disciplina, a valenza transitoria¹, dei criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa:

Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici

1. *La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice è nominata dal Dirigente della Direzione competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.
I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente.
Ai segretari non spetta alcun compenso.*
2. *La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.*
3. *La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*
4. *L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.*
5. *La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e della lex specialis di gara.*
6. *Alla commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la loro congruità.*

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice di comportamento del Comune di Ancona approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 e del PTPC

¹ Vedasi il seguente comma 12 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016: "12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 [ndA: e di cui al comma 3 del medesimo art. 77], la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante [ndA: quindi a mezzo regolamento giuntale ex art. 48 comma 3 Tual]."

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 24 marzo 2016 , non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- a) coloro per i quali sussistono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali si abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con i quali si abbia o il proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o organizzazioni per cui si svolga la funzione di tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti per cui si rivesta la carica/qualifica di amministratore o gerente o dirigente. Non possono essere assunti incarichi di commissario in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza);*
 - b) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento;*
 - c) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;*
 - d) coloro i quali nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;*
 - e) coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;*
 - f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;*
 - g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;*
 - h) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai concorrenti della procedura di gara per rapporti di coniugio, parentela e affinità o pregressi rapporti professionali (PTPC 2016/2018 MU/21);*
 - i) coloro si trovano in situazioni di incompatibilità e/o in altre situazioni che comportino l'obbligo di astensione con riguardo ai concorrenti della procedura di gara (PTPC 2016/2018 MU/21)*
 - j) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*
- Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.*

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis D. Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del D. Lgs. n.

50/2016, l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e l'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona.

Criteria e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. I commissari sono individuati tra i dirigenti e i funzionari di ruolo del Comune che:
 - in quanto in possesso di diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o abilitati a svolgere una determinata professione abbiano una competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare;
 - abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.
2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
3. I funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.
4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A tal fine il dirigente/funzionario non potrà ricoprire più di due incarichi di commissari in un anno. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Criteria e modalità per la selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. I Commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:
 - pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al

settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;

- professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
- docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell'arco di un anno).

2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce dell'oggetto del contratto da affidare.
3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari e dirigenti interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.

Procedure di gara per l'affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa che prevedono, sulla base della documentazione di gara, l'attribuzione di un punteggio mediante meccanismi automatici che escludono giudizi discrezionali

1. La commissione giudicatrice interna può essere presieduta dal medesimo Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto che svolga anche le funzioni di Rup e di Presidente del seggio di gara;

Procedure di gara per l'affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa che prevedono, sulla base della documentazione di gara, l'attribuzione di un punteggio mediante meccanismi automatici che escludono giudizi discrezionali

1. La commissione giudicatrice può esser interna ed essere presieduta dal medesimo Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto che svolga anche le funzioni di Rup e di Presidente del seggio di gara.